

***Tribunale di Firenze, Decreto del 23 ottobre 2009, Giudice Paparo.
R.R.R. – Prefettura di Firenze.***

Il Giudice, a scioglimento della riserva, osserva e ritiene quanto segue.

1. R. R. R. ha, proposto opposizione alla revoca del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato il 24.4.2009 a favore del padre R. M. R., annullamento motivato dalla falsità della dichiarazione a suo tempo prodotta dall'opponente per l'ottenimento del nulla osta (per l'insussistenza della condizione di assenza dal territorio nazionale).

2. Si osserva anzitutto che il riferimento dell'opponente all'art. 21 quinquies 1. 241/90 è inconferente, posto che la norma consente alla PA la revoca del provvedimento anche “in caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario”, per cui è irrilevante la conoscenza che la PA avesse della permanenza del beneficiario nel territorio italiano.

3. Deve tuttavia rilevarsi come il suddetto beneficiario si trovasse (per quello che emerge dalle produzioni dell'opponente) in stato di salute tale da rendergli impossibile uscire dal territorio nazionale per usufruire del nulla osta al ricongiungimento e del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, il che deve essere considerato - a fronte della pacifica sussistenza delle condizioni per l'emanazione del nulla osta - come causa di incolpevole impossibilità di attuare il presupposto dell'assenza del territorio nazionale (cfr., T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 3.9.2008, n. 2648 che ha dichiarato illegittima la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per non avere l'amministrazione tenuto conto della impossibilità del lavoratore di impiegarsi presso il soggetto che l'aveva assunto). Ritiene il giudice che debba essere la compensazione delle spese, considerata l'assenza di precedenti specifici.

P.Q.M.

annulla il provvedimento - emesso in data 28.5.2009 dal Prefetto di Firenze - di revoca del nulla osta al ricongiungimento familiare P-→FI/N/2008/102777 rilasciato il 24.4.2009 a R. R. R. a favore del padre R. M. R. e dichiara compensate le spese.